



**D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41
“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”**

NOTA SULLE NORME DI INTERESSE

PREMESSA

Il decreto legge 24 febbraio n. 13 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e del PNC, nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” è stato convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023 ed entrata in vigore il 22 aprile 2023.

Si riportano di seguito i contenuti delle norme più importanti per i Comuni e le Città metropolitane come integrate dall’esame parlamentare.

GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

✓ Disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR (Art. 1)

La norma contiene disposizioni finalizzate a consentire alle amministrazioni centrali di poter migliorare e rendere più efficiente, in sede di riorganizzazione delle proprie strutture, il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR ad esse attribuiti.

Tra le principali novità c’è l’inserimento delle parti sociali ed economiche nella **Cabina di regia** che risulta dunque così composta: Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Presidente dell’ANCI, Presidente dell’UPI, Sindaco di Roma capitale e tutti i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con DPCM adottato entro il 20 giugno 2023.

Conseguentemente viene soppresso il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.

La **Cabina di regia** nell’esercizio delle sue funzioni **è supportata dalla Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che ha altresì il compito più articolato di elaborazione e trasmissione alla Cabina di regia stessa, con cadenza periodica e comunque ogni tre mesi, di rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR,**

anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Viene istituito l' **Ispettorato Generale per il PNRR** presso il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea. L'Ispettorato sarà inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico sia alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR che alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR.

L'Ispettorato assicura **il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR**, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

✓ **Struttura di missione PNRR presso la PCM (Art. 2)**

Viene istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e fino al 31 dicembre 2026, la **Struttura di missione PNRR**, articolata in quattro direzioni generali, alla quale è preposto un coordinatore. La Struttura dovrà:

a) assicurare il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;

b) rappresentare il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica dell'andamento dell'attuazione del PNRR e della sua coerenza rispetto ad obiettivi e traguardi concordati a livello europeo

c) verificare, in collaborazione con l'Ispettorato Generale per il PNRR, la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvedere alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;

d) sovrintendere allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE;

e) assicurare, in collaborazione con l'Ispettorato Generale, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alla Struttura di missione vengono trasferiti tutti i compiti e le funzioni della Segreteria tecnica di cui all'articolo 1. Con DPCM entro il 24 aprile 2023 sono definite l'organizzazione della Struttura di missione e le modalità di formazione del contingente.

Si segnala che tale DPCM è stato emanato il 26 aprile u.s. ed è in attesa di pubblicazione in GU.

✓ **Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso (Art. 3)**

Viene modificata la norma già esistente in materia di esercizio dei poteri sostitutivi (art. 12 del d.l. 77/2021) in caso di mancato rispetto da parte dei Comuni e delle Città metropolitane degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti.

In particolare, si prevede, la diminuzione da trenta a quindici giorni del tempo massimo che il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al soggetto attuatore interessato per provvedere ai casi di inerzia, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente.

Qualora permanga l'inerzia il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti.

Durante l'esame parlamentare sono state introdotte due ulteriori specificazioni mediante le quali si prevede che:

- ✓ il soggetto attuatore viene previamente sentito dal Consiglio dei ministri, prima della individuazione del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo, come già stabilito dalle norme vigenti, precisando che ciò avviene **anche al fine di individuare le cause dell'inerzia**;
 - ✓ il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo ha il potere di adottare **tutti** gli atti o provvedimenti necessari.
- ✓ **Assistenza tecnica per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (Art. 5, comma 9)**

La norma prevede per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, **in alternativa all'assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico assicurato** dalla **Ragioneria Generale dello Stato** per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare.

Si ricorda infatti che l'**articolo 1, comma 780**, della legge n. 197 del 2022 (**legge di bilancio 2023**), ha **istituito** nello stato di previsione del MEF un **Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni** con popolazione **inferiore ai 10.000 abitanti**, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.

Si evidenzia che non risultano ad oggi emanate le apposite linee guida inerenti le modalità e i termini di comunicazione al Dipartimento da parte dei Comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica previste dalla surrichiamata norma.

✓ **Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR (Art. 6)**

La norma semplifica il procedimento di erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione destinate ai soggetti attuatori degli interventi PNRR per l'esecuzione dei progetti ricompresi nel medesimo Piano, finanziati con risorse nazionali e pertanto il MEF, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, **ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono.** Per i soggetti attuatori, le anticipazioni costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. Le modalità di accesso all'anticipazione devono essere oggetto di una nota della Ragioneria generale dello Stato che dovrebbe essere pubblicata a giorni.

✓ ***Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR (Art. 6-bis)***

La norma, richiesta da Anci e introdotta durante l'esame in commissione Bilancio, estende ai finanziamenti di derivazione statale ed europea, assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR, la deroga (art. 15, co. 4 bis, d.l. 77/21) che consente l'iscrizione in bilancio dei richiamati finanziamenti anche in esercizio provvisorio o gestione provvisoria. Tale norma garantisce fino al 2026 un elemento di fondamentale flessibilità nelle fasi di contabilizzazione e gestione delle risorse acquisite, garantendo un significativo ausilio alla realizzazione degli interventi programmati.

✓ ***Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC (Art. 7)***

La norma prevede entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge (24 aprile 2023) l'emanazione di un decreto del MEF (da adottare di concerto con l'autorità politica delegata al PNRR) che provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC). Nelle more dell'adozione del decreto, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo per le Opere Indifferibili.

Inoltre, si prevede che per gli interventi sottoposti alla notifica degli Aiuti di Stato i termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali previsti dal decreto 59/2021 sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC.

✓ ***Rinnovo flotte bus TPL (Art. 7 comma 1 bis)***

La norma introdotta durante l'esame parlamentare stabilisce che, fermo restando l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, relativamente alla scheda progetto denominata "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus", sia fatto un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus per il trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.

✓ ***Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi (Art. 7 bis)***

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, è una interpretazione autentica, del comma 6-bis, penultimo periodo, del d.l. 50/22 e specifica che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (ex art. 6-quater d.l. 50/2022 e d.l. 76/2020), per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi già previsti in base all'art. 26, comma 4 lettere a) e b) d.l. 50/22, purché la richiesta non riguardi le stesse lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022.

✓ ***Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici (Art. 7 ter)***

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, specifica che, nell'ambito delle gare per progetti finanziati con risorse PNRR/PNC, per i contratti di lavori pubblici, anche in

corso di esecuzione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati o efficaci, le stazioni appaltanti operanti nei settori speciali procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo svincolo progressivo della cauzione definitiva.

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

✓ Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori (Art. 8)

La norma, introdotta su proposta dell'ANCI, consente agli enti locali già beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di investimenti a valere in tutto o in parte su risorse PNRR di elevare la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 50 per cento fino al 31 dicembre 2026. **(Art. 8, comma 1)**

Per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie 2014-2020 e **2021-2027**, ai rapporti di collaborazione a tempo determinato instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applica, fino al 31 dicembre 2026 la risoluzione del contratto qualora l'ente locale dichiari il dissesto o si trovi in situazioni strutturalmente deficitarie. Durante l'esame parlamentare è stata approvata una norma che estende la possibilità per le pubbliche amministrazioni di adottare le modalità assunzionali previste per il PNRR, anche ai contratti di somministrazione di lavoro. **(Art. 8, comma 1 bis)**

Per garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, **gli enti locali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75**, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura **non superiore al cinque per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016**. Durante l'esame parlamentare è stata approvata una norma che stabilisce che, per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio in aumento al limite già previsto da legge, sia calcolata sui valori della retribuzione di posizione, nonché sul valore della retribuzione di risultato e sia applicabile anche in aumento ai valori massimi di trattamento accessorio stabiliti dalla contrattazione collettiva. **(Art. 8, comma 3)**.

Il **comma 4** dispone che possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:

- a. nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";
- b. nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c. incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'ultimo rendiconto approvato, **non superiore all'8%**;

- d. approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione integrativa, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (**Art. 8, comma 5**).

Durante l'esame parlamentare è stato introdotto il comma 13 bis il quale prevede che, fino al 31 dicembre 2023, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del PNRR, le procedure di cui al co. 2, art. 145 del d.lgs. 267/2000, che prevedono l'adozione entro 60 giorni del piano di priorità degli interventi da parte della Commissione straordinaria per le opere pubbliche indifferibili, di cui al co. 1, art. 144 del d.lgs. 267/2000. (**Art. 8, comma 13 bis**).

✓ **Fondo per l'avvio delle opere indifferibili anche per progetti PNRR Pinqua e rigenerazione urbana (Art. 8 bis)**

La norma approvata su richiesta dell'ANCI, stabilisce che, fermo restando il requisito di accesso al Fondo per le opere indifferibili del MEF, per gli interventi che sono stati oggetto di affidamento tramite accordi quadro a valere su progetti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR (ex art. 10, comma 6-quater, del d.l. 77/21) avviati dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022 (**es. PINQUA**), sono preassegnate, per ciascun intervento, in aggiunta a quanto attribuito con il provvedimento di assegnazione, risorse pari al 20 per cento dell'importo finanziato.

Si prevede che entro il 30 aprile 2023 il MIT comunichi al MEF l'elenco degli interventi. Con decreto della RGS, da adottare entro il 10 maggio 2023, sono assegnate le risorse per gli interventi individuati nel suddetto elenco.

Si prevede, inoltre, che possano accedere al Fondo opere indifferibili anche gli interventi finanziati con risorse statali (**scorrimento graduatoria investimenti di rigenerazione urbana**) per i quali si applichino gli obblighi e le condizionalità del PNRR.

Inoltre si stabilisce che l'ente locale beneficiario del contributo per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, di cui alla legge 160/2019, debba assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento entro 6 mesi dalla pubblicazione dell'apposito decreto.

✓ **Utilizzo del portale unico del reclutamento in PA (Art. 12)**

La norma modifica l'art. 35 ter del d.lgs 165/2001 stabilendo che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (20 giugno 2023), previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata siano individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale PA, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale.

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E MISURE ABILITANTI PER LA RIFORMA 1.9: RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MILESTONE M1C1-60

✓ Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi (Art. 14)

La norma contiene molteplici disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici, a valere su risorse PNRR e PNC, nonché in materia di procedimenti amministrativi.

E' modificata la disciplina degli affidamenti di cui all'articolo 48 del dl 77/2021, estendendo l'appalto integrato (affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori) effettuato sulla base del **progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto secondo le linee guida** già emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori (art. 48, comma 7, del decreto-legge 77/21) a tutti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, nonché a quelli relativi **alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche non finanziate con le succitate risorse.**

Una novità importante riguarda anche la **Conferenza di servizi da svolgere in forma semplificata**, la norma modifica infatti l'articolo 13 del dl 76/2020, rendendo obbligatoria la Conferenza di servizi semplificata, e dispone che le amministrazioni coinvolte rilascino le proprie determinazioni, perentoriamente, entro 30 gg. (non più 60 gg.), salvo i casi di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o tutela della salute che hanno a disposizione 45 gg. Durante l'esame parlamentare è stata approvata una norma che proroga lo strumento della **conferenza di servizi semplificata al 30 giugno 2024. (comma 8)**

In considerazione, poi, delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a **opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC** e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, è previsto che i soggetti pubblici e privati coinvolti possano, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore (comma 3).

Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, **con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, vengono prorogate fino al 31 dicembre 2023**, salvo che sia previsto un termine più lungo, le norme e gli importi limite di cui agli articoli 1 e 2 del dl 76/2020 relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture ed agli affidamenti sottosoglia e sopra soglia dei medesimi, con esclusione di alcuni commi. Inoltre, per affidamenti a valere sulle medesime risorse vengono **prorogate al 31 dicembre 2023 anche le sospensioni dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del dl 32/2019** (c.d. sbloccacantieri) – relative all'obbligo di aggregazione per affidamenti da parte di Comuni non capoluogo; sospensione divieto appalto integrato e obbligo del ricorso a commissari elenco ANAC.

Si ricorda che permane però l'obbligo – nelle more dell'avvio del sistema di qualificazione delle SUA - di aggregazione per i Comuni non capoluogo per affidamenti relativi ad investimenti finanziati in tutto o in parte a valere su risorse PNRR e PNC anche ricorrendo a Unioni di Comuni, Città metropolitane, Comuni capoluogo e Province, nonché alle SA qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38 commi 1 e 1 bis del Codice appalti ed alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi (modifica introdotta dall'articolo 17, c. 2 del decreto).

✓ **Disposizioni in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità (Art. 14, comma 4 bis)**

Prorogate al **31 dicembre 2026** le misure di semplificazione previste per l'accelerazione dei contratti e relative alle verifiche antimafia, introdotte dal d.l. 76/2020.

✓ **Disposizioni concernenti programmi finanziati sia con risorse del PNRR, sia con risorse del PNC (Art. 14, comma 4 ter)**

La norma introdotta durante l'esame parlamentare consente di porre a totale carico del Fondo PNC il finanziamento di opere già precedentemente finanziate con risorse in parte PNRR e in parte PNC, nei limiti delle risorse disponibili sul PNC e nel rispetto del cronoprogramma e degli impegni già assunti con la Commissione Europea sul PNRR.

✓ **Sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni (Art. 14, comma 5)**

Il comma 5 modificando l'articolo 9, c. 1 del dl 77/2021, prevede che per la realizzazione di interventi del PNRR, si possa ricorrere anche alla sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990.

✓ **Semplificazione procedura espropriativa (Art. 14, commi 6 e 7)**

Le norme in oggetto intervengono anche in materia di **espropriazione per pubblica utilità** (testo unico di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327) prevedendo che, al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, **in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC**, i termini ivi previsti siano ridotti alla metà, salvo alcune specifiche eccezioni. E' disposta poi - in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione dei suddetti interventi - una specifica procedura semplificata, in deroga all'articolo 24 DPR 327/2001.

✓ **Fondo prosecuzione opere pubbliche (Art. 14 comma 9 bis)**

La norma, introdotta durante l'esame parlamentare, dispone che la presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti che possono accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, (ex art. 26, comma 6-quater, d.l. 50/2022), costituisca titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della Stazione Appaltante. Inoltre, tali soggetti dovranno fornire all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

✓ **(Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma (Art. 14-bis)**

La norma, introdotta durante l'esame parlamentare prevede che l'Accordo di programma di cui all'articolo 34 del TUEL (D.lgs 267/2000), debba essere sottoscritto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della Conferenza con la quale viene verificata fra le amministrazioni interessate la possibilità di concordare l'Accordo medesimo.

✓ ***Contributo dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all’attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR (Art. 15)***

La norma consente all’Agenzia del demanio di contribuire, anche finanziariamente, al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di *housing* universitario e di realizzazione di nuovi impianti sportivi e, al contempo, assicura il recupero e la rifunzionalizzazione di beni statali che sono inutilizzati e che non risultano concretamente destinabili ad altre finalità statali.

Durante l’esame parlamentare è stata approvata una norma che prevede che le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili di loro proprietà che possono essere recuperati per essere adibiti ad attività sportive. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, **previa intesa in Conferenza Unificata**, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.

✓ ***Contributo dell’Agenzia del Demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC (Art. 15 bis)***

La norma, introdotta durante l’esame parlamentare, dispone che i beni immobili appartenenti al demanio storico artistico o al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, o interessati da interventi da candidare al finanziamento con risorse previste dal PNRR, dal PNC o dal PNIEC, per effetto di domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, possono essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta all’Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

✓ ***Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza (Art. 17)***

Al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR, vista l’ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all’indizione di nuove procedure di gara, il decreto prevede una **proroga di accordi quadro, convenzioni e contratti quadro che siano in corso**, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del decreto-legge e con scadenza entro il 30 giugno 2023. E’ previsto, in particolare, che tali fattispecie siano prorogate con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, **fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023**. Fermo restando il succitato limite temporale, la norma prevede però che vi sia un limite quantitativo alla proroga che non potrà eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50% del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro. Con riguardo agli accordi quadro di Invitalia (sia di lavori, sia di servizi tecnici) si prevede che in essi siano sempre indicati i termini e le condizioni che disciplinano le prestazioni per l’affidamento.

Si rinvia al commento di cui all’art. 14 per l’estensione dei soggetti cui possono rivolgersi i Comuni non capoluogo per affidamento lavori servizi e forniture a valere su risorse PNRR e PNC.

✓ ***Modifiche al Codice Amministrazione Digitale (CAD) in merito alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 18 comma 2)***

La norma apporta diverse modifiche al CAD che si riportano di seguito:

1. viene esplicitato che, nell'ambito dell'interoperabilità garantita attraverso la PDND, i dati che possono essere resi disponibili attinenti a ordine e sicurezza pubblici, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria, non saranno conservati né comunque trattati se non per le finalità strettamente necessarie di cui all'art. 50 ter, comma 1. Nell'ambito delle categorie su citate, i dati coperti da segreto o riservati non potranno comunque essere conferiti, conservati o trattati. **La norma è da ritenersi positiva perché si amplia l'universo di dati che saranno resi disponibili;**
2. la modifica si collega alla Strategia Nazionale Dati e prevede l'introduzione di una apposita partizione della PDND finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi.

Si segnala che ad oggi non risulta sia stata ancora adottata la Strategia Nazionale Dati (entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione normativa con DPCM di concerto con il MEF e il Ministero dell'Interno, sentiti il Garante Privacy e previo parere della Conferenza Unificata). La strategia avrebbe dovuto identificare le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari le PPAA, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico. Resta da capire come sono collegate le due infrastrutture e che eventuali adempimenti saranno previsti a carico dei Comuni per questa nuova norma.

✓ **Carta europea della disabilità (art. 18 comma 2 bis)**

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, modificando il comma 563, art. 1 della Legge 145/2018, stabilisce che l'INPS consente ai soggetti pubblici e privati che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità (non più solo a pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità), l'accesso temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, alle informazioni necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o disabilità, attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta europea della disabilità.

✓ **Provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga (Art. 18, comma 3)**

La norma punta a disciplinare e rendere consequenziale il rilascio delle autorizzazioni per la posa di infrastrutture BUL con l'emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale. Nel dettaglio, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione, l'operatore deve richiedere all'ente gestore della strada l'adozione dei provvedimenti per il traffico. Decorso il termine di 10 giorni senza che l'ente si sia espresso, l'operatore può procedere autonomamente comunicandolo all'ente, a cui rimane comunque la facoltà di imporre specifiche prescrizioni.

✓ **Proroga di titoli abilitativi per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga (Art. 18, comma 4)**

La norma proroga di 24 mesi tutti i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi (compresi quelli relativi alle SCIA e autorizzazioni paesaggistiche e ambientali) rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del decreto e relativi alla posa in opera di infrastrutture per la BUL. Nella previsione rientrano anche i permessi di costruire e le SCIA per i quali siano già state accordate proroghe. **La norma rischia di generare alcune criticità per i Comuni in termini di**

governo complessivo della materia e gestione delle richieste di autorizzazione per i nuovi impianti, a fronte di titoli abilitativi già rilasciati ma per i quali si rimane in attesa dell'esecuzione dei lavori.

✓ ***Invio istanze in formato digitale e riduzione termini silenzio-assenso (Art. 18, comma 5)***

La norma interviene sugli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 prevedendo che le istanze relative a varie tipologie di impianti radioelettrici vadano trasmesse all'Ente locale in formato digitale e mediante posta elettronica certificata.

Relativamente al solo art. 44, inoltre, si rafforza la previsione in merito alla partecipazione alla conferenza dei servizi, di tutti i soggetti interessati dalla installazione degli impianti, incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli e alla vigilanza sanitaria e ambientale. **Il riferimento all'invio obbligatorio anche via PEC, per come scritto, rischia di generare confusione interpretativa e concreti rischi di doppio invio - con conseguente incertezza sui tempi di avvio del procedimento - laddove gli enti abbiano già reso disponibili portali telematici di front office per la ricezione di istanze in formato digitale.**

Durante l'esame parlamentare, inoltre, è stata inserita al comma 5, la nuova lettera 2-bis, che modifica il comma 10 dell'art. 44 del CCE riducendo da 90 a 60 giorni il tempo massimo per la formazione del silenzio assenso nel caso in cui non sia stato espresso un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

✓ ***Esclusione autorizzazione preventiva per impianti di opere prive/di minore rilevanza (Art. 18, comma 6)***

La norma introduce un nuovo articolo 49 bis al Codice delle comunicazioni elettroniche, prevedendo che, gli interventi relativi agli impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza (ad es. microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN), sono esentati dalla presentazione, al competente ufficio regionale, della domanda di autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001. Nel caso in cui gli stessi ricadano in località sismiche, l'operatore è tenuto al deposito in formato digitale - che abilita l'inizio dei lavori - del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme edilizie e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti urbanistici. **La previsione interessa i Comuni in maniera indiretta, relativamente alla valutazione della documentazione a corredo delle istanze.**

✓ ***Esclusione autorizzazione ministeriale per zone gravate da usi civici (Art. 18, comma 7)***

La norma introduce un nuovo articolo 54 bis Codice delle comunicazioni elettroniche, il quale esenta i Comuni dal richiedere l'autorizzazione ministeriale per l'alienazione o il cambio di destinazione di zone gravate da usi civici ai fini della realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità. Negli stessi casi si prevede, inoltre, l'esclusione del vincolo paesaggistico.

✓ ***Specifiche relative all'adozione dei Regolamenti comunali per l'installazione di impianti radioelettrici (Art. 18, comma 8)***

La norma inserisce una specifica al comma 6, art. 8 della Legge 36/2001, che disciplina la possibilità, per i Comuni, di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. In particolare, viene specificato che i regolamenti debbano essere adottati rispettando le previsioni relative ai procedimenti di autorizzazione disciplinati ai sensi degli artt. da 43 a 48 del D.Lgs. 259/2003.

Si osserva che si tratta dell'ennesimo intervento di modifica, in ottica meramente interpretativa e non sostanziale, sul comma 6. Art. 8 della L. 36/2001.

✓ ***Esclusione autorizzazioni paesaggistiche e archeologiche per posa di fibra ottica con micro e minitrincea (Art. 18, comma 9)***

La norma disciplina l'esclusione delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) e di quelle relative alle verifiche preventive dell'interesse archeologico (art. 7, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 33/2016 e art. 25, commi da 8 a 12, del D.Lgs. 50/2016) per gli interventi di posa in opera di infrastrutture BUL effettuati con la metodologia della micro trincea e minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori.

✓ ***Denuncia realizzazione lavori tramite portale telematico, PEC (Art. 18, comma 11 bis)***

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, dispone una modifica all'articolo 65 del DPR 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia) relativo alla denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prevedendo che oltre alla PEC tali denunce possono avvenire anche tramite il portale telematico di riferimento. Dispone, inoltre, che la PEC di consegna o la ricevuta lasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico, sia da considerarsi attestazione di deposito rilasciato al costruttore che ha presentato la denuncia.

✓ ***Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale (Art. 19)***

La norma contiene disposizioni sul funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale, nell'ottica di razionalizzare ed efficientare l'azione amministrativa.

Durante l'esame parlamentare è stata approvata una norma che introduce una disposizione relativa all'accelerazione dei processi della verifica di ottemperanza dei progetti VIA-VAS, tramite una modifica del Codice dell'Ambiente (d.lgs 152/2006). In particolare, dispone che, qualora i soggetti indicati per tale verifica non adempiano ai loro obblighi nei tempi prestabiliti, l'autorità competente dovrà esprimersi entro il termine perentorio di 90 giorni. In caso di inerzia, provvede alle attività di verifica il titolare del potere sostitutivo **(comma 2 bis lett. c bis)**.

✓ ***Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR (Art. 20)***

La disposizione, con la sostituzione del comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, stabilisce che sia la Soprintendenza speciale a svolgere le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici

interessati dagli interventi previsti dal PNRR, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio territoriale. Tale potere era già previsto, ma solo in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR. Resta invariata la previsione secondo cui la Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, limitatamente all'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio territoriale.

✓ **Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio (Art. 22)**

La norma (c. 2) prescrive un termine di tre giorni per la trasmissione della documentazione al Comando del Corpo nazionale dei vigili territorialmente competente, da parte dello Sportello unico per le attività produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti dei progetti di cui al comma 1, ossia i progetti relativi agli interventi di manutenzione sugli impianti fotovoltaici che alimentino le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo (o sugli immobili, dotati di impianti fotovoltaici). La norma presenta forti criticità in quanto secondo il vigente ordinamento e le previsioni di cui al DPR 160/2010, il SUAP opera quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività; sono altresì attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva. Il SUAP dunque non è il soggetto competente a ricevere le istanze per realizzare interventi di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che sicuramente non sono immobili destinati ad edilizia produttiva e dunque esulano dalle competenze proprie del SUAP.

✓ **Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti Locali (Art. 24)**

La disposizione di cui all'articolo 24 del DL 13/2023 potremmo definirla una sorta di "summa" di tutti gli interventi di semplificazione degli anni che, con il DL 13/2023 convertito in L. n. 41/2023, vengono estesi **a tutti gli investimenti di edilizia scolastica.**

Nel dettaglio:

➤ **Sindaci di Comuni e Città Metropolitane, Commissari Straordinari per l'edilizia scolastica**

Viene rafforzata la portata semplificatoria della norma già vigente in materia: l'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 che assegna, **fino al 31 dicembre 2026**, ai Sindaci di Comuni e Città Metropolitane, i poteri dei Commissari Straordinari di cui all'articolo 4 del dl 32/2019, convertito in legge n. 55/2019 (cd sbloccantieri) per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

Dunque, dal combinato disposto delle suindicate norme e nel rispetto dei **solii principi dell'ordinamento dell'Unione Europea**, i Sindaci e i Presidenti delle Città Metropolitane possono agire anche in deroga ai seguenti articoli del codice dei contratti vigente (decreto legislativo n. 50/2016):

- a) **articoli 21** (programmazione degli acquisti); **27** (procedure di approvazione dei progetti); **32** (fasi delle procedure di affidamento) commi **8, 9 11 e 12**; **33** comma 1 (controllo sugli atti);
- b) **articolo 37** (aggregazioni e centralizzazioni delle stazioni appaltanti);

- c) **articoli 77** commissioni aggiudicatrici); **78** (Albo delle Commissioni aggiudicatrici); **95 comma 3** (obbligo di aggiudicazione dei servizi scolastici con offerta economicamente più vantaggiosa);
- d) **articolo 60** con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte che è stabilito in dieci giorni dalla ricezione delle offerte.

In merito alle deroghe al Codice degli Appalti vigente, si ricorda che dal 1 luglio 2023, entrerà in vigore il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante il nuovo Codice degli Appalti e seguirà dunque un aggiornamento sul rinvio alle nuove disposizioni. **Si ricorda, tuttavia, che in base al periodo transitorio previsto dal nuovo Codice degli Appalti, tutte le procedure e i contratti i cui avvisi o bandi siano stati pubblicati precedentemente al 1 luglio 2023, continuano ad essere regolati dalle disposizioni del precedente codice, d.lgs. n. 50/2016, in ossequio al principio del *tempus regit actum*.**

Per accelerare ulteriormente la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, l'articolo 24 del DL 13/2023 prevede inoltre che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali possano operare in deroga alle disposizioni vigenti in materia e procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 215.000 euro (viene derogata quindi la soglia fissata per tali appalti di servizi a 139.000 euro).**

In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Sempre al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica (rientranti nel PNRR) e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica ivi richiamati, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste dall'articolo 7-ter del citato decreto-legge n. 22/2020, si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A., anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione (appalto integrato).

➤ **Ribassi d'asta**

Per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti tra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo dei ribassi d'asta laddove disponibili, anche per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali. Tale disposizione rende operativa per tali progetti una norma di carattere generale già contenuta nell'articolo 26, comma 1, del Dl 50/2022, che – salvo diversa disposizione – autorizzava l'uso dei ribassi d'asta per fronteggiare la compensazione dell'aumento dei prezzi.

➤ **Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1.**

Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 – Componente 3 - Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Alle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 24 in commento, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65.

La misura era indispensabile in quanto detto investimento, che ha come target la costruzione di almeno 195 istituzioni scolastiche, prevede espressamente la sostituzione edilizia degli edifici scolastici obsoleti. Per tale motivo, nel periodo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori, è fondamentale individuare spazi o noleggiare strutture temporanee per consentire lo svolgimento delle attività didattiche, al fine di garantire, da un lato, il raggiungimento del target PNRR e, dall'altro, la continuità didattica e il diritto allo studio.

La norma in commento infine, semplifica la procedura specifica prevista per il concorso di progettazione bandito nell'ambito dell'Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" della Missione 2 - Componente 3 del PNRR. In particolare, al fine di rispettare le tempistiche del PNRR, si consente agli enti locali di affidare ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, qualora gli stessi enti locali non decidano, per garantire la *milestone* del PNRR, di ricorrere all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori, come peraltro già previsto a normativa vigente dall'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, proprio per gli interventi del PNRR. Resta fermo l'affidamento in capo ai vincitori del concorso di progettazione dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro 30 giorni dall'incarico.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI

✓ Modifiche all'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Medie Opere (Art. 30)

L'articolo 30, modificato durante l'esame parlamentare, prevede che le risorse assegnate ai Comuni da parte del Ministero dell'interno, per le annualità 2024 e 2025, per investimenti nelle c.d. medie opere (art. 1, comma 139, della legge 145/2018), sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 e a garantire il rispetto dei target associati alla missione del PNRR - M2C4 I2.2 (*Tutela del territorio e della risorsa idrica - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*).

Si dispone inoltre l'obbligo per Comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, di concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 (comma 1, lett. a). Sono prorogati di sei mesi i termini temporali per l'affidamento dei lavori relativi ai contributi assegnati ai comuni per l'annualità 2022. Si prevede altresì che per tali opere pubbliche, il monitoraggio venga effettuato attraverso il sistema ReGiS previsto per il PNRR (comma 1, lett. b).

Si consente, inoltre, ai Comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell'anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023 (comma 1, lett. c). Durante l'esame parlamentare, sono state aggiunte disposizioni relative a contributi assegnati dalle Regioni ai comuni, al fine di: estendere anche alle forniture l'obbligo di affidamento entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse ai comuni da parte delle regioni (lettera 0a), intervenire in materia di revoca dei contributi e per la riassegnazione (lett. 0a-bis), e disciplinare i casi di revoca per i contributi relativi ad interventi con copertura pluriennale a favore dei comuni (lett. 0c).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

✓ *Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali (Art. 46)*

La norma prevede che per gli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 42/2004) e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente.

Si prevede la possibilità, da parte della soprintendenza competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione e la rimozione degli eventuali effetti dannosi generati dalle attività eseguite.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER SOSTENERE LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

✓ *Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (Art. 47)*

- La norma interviene sulla disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (Art. 20 del decreto legislativo 199/21 di recepimento della Direttiva REDII). Ferma restando la criticità complessiva di intervenire in deroga su un tema così delicato che richiede unità di visione e coinvolgimento massimo dei territori, su cui le Regioni hanno già portato avanti un lavoro con il MITE/MASE negli ultimi due anni, la riduzione univoca e lineare della fascia di rispetto dai beni sottoposti a tutela (da 7 a 3 km nel caso di impianti eolici, per lo stesso motivo la riduzione di distanza per i fotovoltaici) è inapplicabile se omogenea sulla nostra penisola, dove occorre differenziare e calare sui diversi contesti territoriali delle metriche differenziate, a seconda delle caratteristiche. È necessario tradurre tale norma su mappa/localizzazione reale sulla base delle attuali richieste di autorizzazione degli impianti. (comma 1, lettera a).
- La norma interviene anche sulla fattispecie delle Comunità energetiche, introducendo una ulteriore categoria di soggetti (associazioni di diritto privato) come soggetto esercitante il controllo sulle CER (comma 1 lettera c).
Al comma 4 chiarisce e dà la possibilità agli enti locali di utilizzare lo strumento concessorio verso terzi fino al 31/12/25 per gli interventi PNRR rispetto alle proprie aree e superfici per realizzare impianti nelle CER. La finalità della norma è quella di rassicurare le amministrazioni, che vogliono avvalersi dello strumento, della legittimità procedurale; in tal senso, la norma sarebbe opportuno fosse estesa a tutte le configurazioni di autoconsumo (tra cui le CER) e non soltanto inerenti la misura del PNRR.
- La norma inserisce un art. 22-bis inerente le procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici, e prevede che siano liberamente installabili – in manutenzione ordinaria - gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di

discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, previe valutazioni ambientali se previste dal Codice Ambientale (di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). (lettera b)

- La norma prevede semplificazioni temporali in caso di intervento di installazione impianti FER ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (diniego motivato della Sovrintendenza entra 30 gg - comma 2).
- La norma interviene in materia di autorizzazione delle Infrastrutture di ricarica elettrica, riferendosi sempre al Decreto Legislativo 199/21 di recepimento della Direttiva RED II, prevedendo che con DM del MASE si identifichino anche le modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (lettera d) comma 2).
- Si individuano inoltre una serie di casi esentati dalle valutazioni ambientali di cui al d.lgs. 152/2006, ma a condizione che abbiano già ottenuto nei piani o programmi VAS positiva.
- La norma abroga l'espressione del MIC con parere nelle aree contermini, allo stesso tempo elimina ogni disposizione relativa alle aree contermini di cui alle linee guida per l'installazione degli impianti rinnovabili approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.
- La norma infine innalza la soglia per i progetti di impianti idroelettrici sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e pv. autonome da 100 kw a 250 kw, e fino 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti.

✓ ***Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento (Art. 47 bis)***

La norma, approvata durante l'esame parlamentare, introduce alcune disposizioni in merito alla determinazione delle tariffe del servizio di teleriscaldamento. In particolare l'articolo reca delle modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2014 affidando all'Autorità di regolazione energia reti e ambiente il compito di stabilire le tariffe di cessione del calore in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

✓ ***Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e gli impianti agro-fotovoltaici (Art. 49)***

La norma modifica alcuni articoli del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero il Decreto di recepimento della Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare:

- agisce sulla pubblicità dei procedimenti autorizzatori e stabilisce che la **determinazione motivata di conclusione del procedimento** (ai sensi dell'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni) e **la dichiarazione del privato** (ai sensi dell'articolo 20 comma 2 bis della medesima legge) **sono pubblicate a cura e spese del proponente sulla Gazzetta Ufficiale e sul BUR** e su due quotidiani a tiratura nazionale, da cui decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge;
- inoltre, si prevede che la disciplina per l'installazione semplificata per piccoli impianti fotovoltaici si applica anche all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, sulla base di determinate caratteristiche dell'impianto. Si prevede infine che le procedure semplificate si applicano anche ad

immobili vincolati ovvero Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, concedendo tale **procedura semplificata ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici**;

- la norma interviene anche su accumulo e agri-fotovoltaico e introduce la prevalenza delle disposizioni dell'articolo rispetto non solo agli strumenti urbanistici ed edilizi ma anche ambientali.

✓ ***Impianti alimentati a biomassa solida (Art. 49 bis)***

La norma, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, prevede che il programma di massimizzazione dell'impiego di impianti di generazione elettrica alimentati da fonti diverse dal gas naturale, predisposto da Terna sulla base degli atti di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per fronteggiare l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale, possa comprendere anche l'utilizzo degli impianti alimentati da biomassa solida.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

✓ ***Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR (Art. 50)***

Si prevede che l'Agenzia per la coesione territoriale venga soppressa e l'esercizio delle relative funzioni venga attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (24 maggio 2023), si provvede alla riorganizzazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), che viene ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)». A quest'ultimo vengono altresì trasferite le funzioni e le attività attualmente attribuite al Nucleo di verifica e controllo. Al NUPC, composto da 40 componenti il cui incarico ha durata di 3 anni, sono attribuite le competenze che seguono: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione e dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative; svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo» (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi. Durante l'esame parlamentare è stata approvata una norma che prevede che l'incarico dei componenti del NUVEC, addetti allo svolgimento di attività di controllo di programmi, progetti di investimento pubblici e di Autorità di Audit, sia mantenuto fino al conferimento dei nuovi incarichi in attuazione del DPCM di riorganizzazione del Dipartimento per le politiche di Coesione.

✓ ***Disposizioni per la stabilizzazione del personale degli enti locali (Art. 50, comma 17 bis)***

La norma introdotta durante l'esame parlamentare, prevede che le regioni, le province, le Città metropolitane, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, co. 179 (interventi politica di coesione, deroga vincoli assunzioni), legge 178/20,

possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (22 aprile 2023), alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio **per almeno ventiquattro mesi** nella qualifica ricoperta, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

✓ ***Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei (Art. 51)***

La norma stabilisce che le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.

✓ ***Contributo dei Fondi strutturali europei alla spesa nazionale e al contrasto della crisi energetica (Art. 51, commi da 1-bis a 1-quater)***

La norma, introdotta durante l'esame parlamentare, reca disposizioni in materia di assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali, comprese quelle per misure di riduzione dei costi in materia energetica, e rendicontate nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali.

In particolare, i commi 1-bis e 1-ter prevedono l'assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali (PON e POR) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 e 2021-2027, a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi, a una o più linee di intervento finanziate sul conto corrente di tesoreria dedicato agli Interventi Complementari alla programmazione comunitaria (POC). Con delibera del CIPRESS saranno individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale coerenti con la natura delle risorse utilizzate, cui destinare le somme trasferite sul conto corrente, nel rispetto della destinazione territoriale delle stesse.

Il comma 1-quater dispone l'assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali (PON) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, nonché quelle recuperate a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute, in particolare, ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute.

✓ ***Disposizioni in materia di revisione prezzi (Art. 52, comma 5 quinquies)***

La norma, introdotta durante l'esame parlamentare, prevede una serie di misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, per gli appalti pubblici di lavori.

In primo luogo, l'accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7, comma 1, del D.L. 76/2020) già previsto per gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro – che non hanno avuto accesso al FOI - è esteso di ulteriori sei mesi, comprendendo quelli aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2022),

sempre per i SAL dal 1/1/23 al 31/12/23. E' altresì previsto l'accesso al succitato fondo anche alle concessioni di lavori, in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 (lettera a).

La norma dispone poi l'estensione anche alle concessioni della soglia limite pari all'80%, già prevista per gli appalti di lavori e gli accordi quadro) degli aumenti per gli aumenti contrattuali - riconosciuta dalla stazione appaltante all'impresa - derivanti dall'applicazione dei prezzari regionali, al netto dei ribassi d'asta (lettera b).

Per tali concessioni di lavori, l'accesso al richiamato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche da parte delle stazioni appaltanti è ammesso nel limite del 10% della sua capienza complessiva e, per i contratti di partenariato pubblico privato e di concessione stipulati in base alla finanza di progetto di cui al Codice dei contratti pubblici (art. 180 e 183 del D. Lgs. 50/2016), resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat, ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica (lettera c)).

✓ ***Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC (Art.53)***

La norma mira ad assicurare il completamento di taluni interventi infrastrutturali – già finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e defianziati in quanto privi al 31 dicembre 2022 delle obbligazioni giuridicamente vincolanti – che evidenziano un maggiore livello di avanzamento. Gli interventi saranno individuati dal Dipartimento per le politiche di coesione tra quelli in relazione ai quali, **alla data del 31 dicembre 2022**, risultino pubblicati bandi di gara o avvisi per l'affidamento dei lavori o per l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori. Con delibera CIPESS si provvederà all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI

✓ ***Agenzia italiana per la gioventù (Art. 55)***

La norma istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù - come ente pubblico (non economico), dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile - e dispone la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani - Agenzia dotata anch'essa di una relativa autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, ma priva di personalità giuridica e operante (in quanto agenzia) al servizio di amministrazioni pubbliche. In conformità alla disciplina relativa all'Agenzia ora soppressa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.